



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte;

esaminata la proposta di piano del consumatore presentata dalla ricorrente **Maltraversi Salvatore e Ritacca Alessandra**, con il patrocinio dell'Avv. Avv. Luigi Bruno;

tenuto conto della relazione particolareggiata del professionista con funzioni di OCC nominato dal Tribunale dott.ssa Emanuela Iaccino;

considerato che il piano del consumatore proposto prevedrebbe il soddisfacimento in 10 anni (120 rate), come segue:

Piano del consumatore			
Creditore	Importo debito	% soddisfazione	Importo soddisfatto
Spese OCC	3.596,91	100,00%	3.596,91
Spese Legali	3.565,00	100,00%	3.565,00
Mutuo Intesa San polo Spa	61.357,06	61,67%	37.838,09
Totale	68.518,97		45.000,00

Tipologia passività	Creditori	Importo	Modalità di pagam.	Importo rata
Spese prededucibili	OCC	€ 3.596,91	pagam. rateale in 12 rate dall'inizio del piano	€ 188,00
			pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	€ 124,00
			rata n. 23	€ 106,00
	Avv. Bruno	€ 3.565,00	pagam. rateale in 12 rate dall'inizio del piano	€ 188,00
			pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	€ 124,00
			rata n. 23	€ 75,00
Mutuo ipotecario		€ 37.838,09	pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	122,00
			rata n. 23	189,00
			pagam. rateale dalla rata n. 24 alla rata n. 120	375,00
TOTALE GENERALE		€ 45.000,00		

Ravvisata, prima facie, la completezza della documentazione e la meritevolezza dei ricorrenti, quest'ultima subordinata ad esplicita dichiarazione di entrambi di non svolgere attività lavorativa, nemmeno "in nero";

preso atto infatti che, al netto del debito verso A.E.R, oggetto di stralcio, l'unico debito è nei confronti della banca mutuante, in forza di mutuo stipulato nel 2005 allorchè Maltraversi era detentore di reddito certo da lavoro indeterminato

3	Centro per l'impiego	15/05/2002	autista	tempo indeterminato	11/10/2008
---	----------------------	------------	---------	---------------------	------------

venuto meno nel 2008, contestualmente peraltro alla nascita del figlio;

considerato che viene messo a disposizione l'importo mensile di € 375,00 di cui:

- € 199,00 fornito da Ritacca Alessandra, quale differenza tra l'importo in entrata di cui al reddito di cittadinanza e le spese per la sussistenza, in uscita, quantificate in € 600,00;

- € 176,00 a titolo di finanza esterna (fornita dal padre di Ritacca), con solvibilità verificata dal professionista OCC);

ritenuto tuttavia opportuno che il piano sia oggetto di rivalutazione da parte dei ricorrenti e dell'OCC in relazione ai seguenti aspetti:

1. Prospettazione alternativa, per l'ipotesi di venuta meno –per scelta legislativa- del reddito di cittadinanza e/o per intervenuto conseguimento di attività lavorativa di uno dei due coniugi: risulterebbe opportuno sottoporre all'omologa da parte del Giudice anche un piano alternativo per le seguenti ipotesi, che verrebbe attuato in ipotesi di verifica delle condizioni suindicate;
2. Inserimento nel piano principale delle spese della procedura esecutiva da quantificarsi in almeno € 2.500,00 (da suddividersi tra custode e ctu);
3. Soprattutto, rivalutazione della attestabilità del piano alla luce del disposto di cui all'art. 7 l.3/2012 secondo cui *"e' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*;

ciò tenuto conto che il ricorrente e il professionista OCC individuano in € 37.500 l'importo "realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione" a dispetto di una valutazione del ctu della procedura esecutiva immobiliare n. 26/2020 di € 65.000 sulla base della seguente considerazione (vds. pag.26 relazione OCC):

piano, atteso che, sulla base D.L. 83/2015, l'immobile potrebbe essere aggiudicato ad un prezzo pari al 75% del prezzo base.

Nell'ipotesi fortunata che l'immobile fosse venduto nel corso del primo esperimento di vendita e calcolando le spese, non trascurabili che tra delegato, custode, saldo al CTU, e pubblicità si aggira intorno agli 11.000 euro, la Banca incasserebbe al netto di suddette spese € 37.750.

Beni	Valore medio stimato	Riduzione 1° asta	Vendita prima asta	Valore liquidatorio totale al netto dei costi
Abitazione intestata alla Sig.ra Ritacca	65.000,00	€ 16.250,00	48.750,00	37.750,00

precisato a riguardo che tale valutazione, ove non mutata nel piano, sarà oggetto di scrutinio del Giudice (ex art. 7 e 12 bis co.IV l.3/2012), salvo espresso nulla osta da parte del creditore Intesa San Paolo, unico creditore non prededucibile;

ritenuto opportuno:

- concedere termine al ricorrente e OCC per apportare le eventuali modifiche al piano:
 - o necessariamente in ordine al punto n.2;
 - o auspicabilmente in ordine al punto n.1;
 - o discrezionalmente in ordine al punto 3, ma auspicabilmente in ipotesi di possibili osservazioni da parte del creditore Intesa San Paolo;
- concedere termine al creditore per costituirsi ed esprimere il proprio parere in ordine al piano come proposto a seguito delle modifiche che verranno apportate;
- fissare udienza per l'esame sull'omologa del piano, così come verrà rideterminato;
- disporre nelle more la sospensione della procedura esecutiva, al fine di evitare un'eventuale pregiudizio dato dal prosieguo della procedura;



visto l'art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, a norma del quale "il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti" con precisazione che il termine viene fatto decorrere dalla fine del periodo di sospensione feriale;

ritenuto opportuno inoltre che il professionista OCC dia evidenza, entro 3 giorni prima dell'udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista depositare entro il termine perentorio di 15 giorni ex art. art. 9 co. 3 ter l. 3/2012 decorrente dalla fine della sospensione feriale, e dunque entro il 15 settembre 2021 proposta integrata per come indicato in parte motiva;

INVITA

Il creditore Intesa San Paolo (Avv. Paolo Mastroianni) a valutare l'intervento nella presente procedura entro il termine del 29 settembre 2021 ed esprimere il proprio nulla osta rispetto alla valutazione svolta dal professionista OCC in ordine alla determinazione del ricavato in caso di liquidazione (in € 37.500);

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **4 novembre 2021 ore 9:45;**

ORDINA

- che la proposta -per come precisata ed aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 4 ottobre 2021;
- che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 4 ottobre 2021.
- che il professionista Dott.ssa Emanuela Iaccino si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 5 ottobre 2021;
- che il professionista Dott.ssa Emanuela Iaccino entro il 1.11.2021 dia evidenza di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista

DISPONE

- che fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa **non possano**, sotto pena di nullità, **essere iniziate o proseguite** azioni cautelari o **esecutive** né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Dott.ssa Emanuela Iaccino), al ricorrente (Avv. Luigi Bruno) ed al creditore non ancora intervenuto Intesa San Paolo (Avv. Paolo Mastroianni) nonché si trasmetta alla cancelleria esecuzioni immobiliari per l'inserimento da parte di questa nel fascicolo relativo (R.G 26/2020 E.I.).

Cosenza 7 agosto 2021

Il Giudice
Dott. Giorgio Previte

